



Comune di Pegognaga

Provincia di Mantova

Numero 18 del 10-03-2017

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2017 CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di marzo alle ore 21:00, in Pegognaga nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:

Melli Dimitri	Presente
Cagliari Stefano	Presente
Giardino Antonio	Assente
Colombi Simona	Presente
Lodi Giorgia	Presente
Comparsi Letizia	Presente
Borghi Stefano	Presente
Remi Glenda	Presente
Furgeri Diego	Presente
Lasagna Tertulliano	Assente
Guaita Valentina	Presente
Malagutti Massimo	Presente
Nizzola Daniela	Presente

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assiste all'adunanza FOTI DOTT. PAOLO nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti Melli Dimitri nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Vice Sindaco Letizia Comparsi e gli interventi consiliari succedutisi, così come riportati del Verbale n. 16 di questa stessa seduta consiliare;

Atteso che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Preso atto delle modifiche ed abrogazioni all'art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, in attesa di conversione;

Dato atto che:

- a. la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 - I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);
 - II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- b. mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Pegognaga in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 08.04.2014 con la quale è stato istituito sul territorio comunale il "CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI", in luogo della TARI, di cui dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013 e si è provveduto alla approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 10/03/2017 con la quale si provvedeva alla approvazione del Piano Finanziario 2017 degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

Richiamato l'art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che, a norma dell'art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, è applicabile al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'art. 52 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata nelle G.U. il 21/12/2016, che tra l'altro differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 ("Milleproroghe");

Visto in particolare l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

Visto l'art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."

Dato atto che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Valutata l'idoneità del sistema che permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

Dato atto che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

Rilevato che nel Regolamento, art. 21, viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori esenzioni/riduzioni ai sensi l'art. 1, comma 660 e 682 della L. n. 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in bilancio, entro il limite del 7% del valore del Piano Finanziario, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe del corrispettivo per i Rifiuti compete al consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013 , il quale provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

Ritenuto di fissare i seguenti parametri per il calcolo della soglia inferiore e della soglia superiore e dei relativi costi base:

- Soglia inferiore calcolata al 50% della produzione attesa;
- Soglia superiore calcolata maggiorando la produzione attesa del 20%;
- Costo in €/lt applicato alla soglia superiore maggiorato del 30% rispetto al prezzo base per la soglia inferiore.

Ritenuto quindi necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito del Comune;

Vista la tariffa proposta e costituita dai seguenti allegati documenti:

- Prospetto ripartizione costi,
- Tariffe utenze domestiche,
- Tariffe utenze non domestiche,
- Tariffe utenze mercatali;

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

Considerato che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi, al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Valutato altresì che, sono state ulteriormente specificate per il 2017 le tipologie delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di conseguire una maggior corrispondenza con l'effettiva produzione di rifiuti;

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell'attuale Piano provinciale Rifiuti;

Valutata la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla normativa vigente, considerato che la parte scoperta di circa € 24.491,38 si ritiene ragionevolmente e prudenzialmente copribile con le entrate provenienti dagli svuotamenti extra soglia inferiore;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Dato atto che l'approvazione delle tariffe avviene in corso d'anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017, e recepisce tutte le modificazioni introdotte nella legge di riferimento fino ad oggi;

Ritenuto di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l'anno 2017 sulla base del piano finanziario di cui alla propria deliberazione consiliare n. 16 del 10/03/2017;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 3 – Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 2 – Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 e smi;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Nizzola Daniela, Massimo Malagutti, Guaita Valentina), espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le tariffe del corrispettivo per i Rifiuti - anno 2017, come risultanti dagli allegati documenti:

- Prospetto ripartizione costi,
- Tariffe utenze domestiche,
- Tariffe utenze non domestiche,
- Tariffe mercatali

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Valore Piano Finanziario (esclusi introiti particolari)	749.495,87
3,21%	
Valore con copertura da gettito svuotanti extra soglia	-24.491,38
96,73%	
Valore a copertura diretta	725.004,48

31,95%	
Costo	
Utenze non domestiche	231.654,58
13,58%	
Quota Variabile 1 UTND	98.448,02
6,10%	
Quota Variabile 2 UTND	44.213,16

12,27%	
Quota fissa UTND	88.993,40

7,67%	
Quota Variabile 2 UTD	55.580,90

17,11%	
Quota Variabile 1 UTD	124.040,97

43,27%	
Quota fissa UTD	313.728,03

13,76%	
Totale	
Costi variabile 2	99.794,06

30,69%	
Totale	
Costi variabile 1	222.488,99

55,55%	
Totale	
Costi fissi	402.721,43

68,05%	
Costo	
Utenze domestiche	493.349,91

13,76%	
Totale	
Costi variabile 2	99.794,06

COMUNE DI PEGOGNAGA

TARIFE UTENZE DOMESTICHE 2017

Categorie domestiche	DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE 1 Raccolta Differenziata		QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
	Numero nuclei (intestari)	Superficie totale abitazioni	Incid. Superficie	Incid. Posizioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile 1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variabile 1	Coefficiente attribuzione parte variabile 2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Tariffa Base	Tariffa Maggiorata	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
										€/Lt.	€/Lt.	
1 Famiglie di 1 componente	681	92.522,00	20,8%	24,6%	Ka 0,80	Euro/m ² 0,571857	Kb-RD (Kg/utenza/die) 0,79	Euro/Utenza 24,320964	Kb-RND (Kg/utenza/die) 0,11	0,066812	0,086856	120
2 Famiglie di 2 componenti	871	143.524,00	32,3%	31,5%	0,94	0,671931	1,32	40,534939	0,18			4,00
3 Famiglie di 3 componenti	583	98.714,00	22,2%	21,1%	1,05	0,750562	1,85	56,748915	0,25			7,00
4 Famiglie di 4 componenti	445	77.624,00	17,5%	16,1%	1,14	0,814896	2,38	72,962891	0,32			9,00
5 Famiglie di 5 componenti	120	20.340,00	4,6%	4,3%	1,23	0,879229	2,90	89,176866	0,40			11,00
6 Famiglie di 6 o più componenti	68	11.898,00	2,7%	2,5%	1,30	0,929267	3,43	105,390842	0,47			13,00
7 Garage e cantine non pertinenziali	0	0,00	0,0%	0,0%	0,80	0,571857	0,00	0,00	0,00			16,00
Totale	2.768	444.622	100%	100%								0,00

Contenitori da Lt.		120,00
Costo Contenitori €		8,02

Contenitori/anno Lt.		120,00
Costo da applicarsi per svuotamenti extra oltre la soglia superiore		10,42

Costo da applicarsi per svuotamenti extra oltre la soglia inferiore		8,02
--	--	-------------

COMUNE DI PEGOGNAGA

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2017

Table with columns: N°, Descrizione categorie, UtENZE per categoria, Superficie totale categoria, Incid. Superficie, Incid. Post., Coefficiente attribuzione parte fissa, Tariffa Quota Fissa, Coefficiente attribuzione parte variabile 1, Tariffa quota variabile 1, Coefficiente attribuzione parte variabile 2, Svotamenti limite soglia inferiore (svotamenti da conteggiare sempre), Tariffa Base €/Ll, 0,006012, Tariffa Maggiorata €/Ll, 0,006056. Rows include categories like Musei, cinema, autotrasporti, negozi, etc.

COMUNE DI PEGOGNAGA

TARIFE UTENZE MERCATALI 2017

Categorie mercatali	Tariffa Quota Fissa (€/Mq)	Tariffa Quota Variabile 1 (€/Mq)	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotamenti da conteggiare sempre) (lt/Mq)	Costo litro soglia inferiore Variabile 2 (€/lt)	Tariffa base (€/Mq)	Tariffa maggiorata 100% (€/Mq)	Tariffa giornaliera (€/Mq)
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,265717	0,731499	30,62	0,066812	4,04	8,09	0,022153
29 - Banchi di mercato genere alimentari	4,835324	2,848731	119,24	0,066812	15,65	31,30	0,085757

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE 2017 CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI

SETTORE – 3 – Servizi Tecnici

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Pegognaga, 02-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Servizi Tecnici
F.to TARTARI ARCH. DIEGO

SETTORE – 2 – Servizi Finanziari

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Pegognaga, 02-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Servizi Finanziari
F.to ZANI RAG. DORIANA

Allegato alla deliberazione di C.C. 18 del 10-03-2017.

Letto, Confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Melli Dimitri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOTI DOTT. PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. n. 315
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio on line per giorni 15 giorni consecutivi, dal 23-03-2017 al 07-04-2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Pegognaga, 23-03-2017



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Luppi Alberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

che la presente deliberazione viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOTI DOTT. PAOLO

che la presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 03-04-2017 ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000.

Pegognaga, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOTI DOTT. PAOLO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Pegognaga, 23-03-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
FOTI DOTT. PAOLO